IT

II

(Atti non legislativi)

# REGOLAMENTI

### REGOLAMENTO (UE) N. 195/2013 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2013

che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione per quanto riguarda le tecnologie innovative volte a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 8,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (2), in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (UE) n. 171/2013 (3), la Commissione ha modificato la direttiva 2007/46/CE e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (4) per quanto riguarda le tecnologie innovative volte a ridurre le emissioni di CO2 dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri. Tale regolamento ha modificato i modelli dei documenti pertinenti utilizzati nella procedura di omologazione. Di conseguenza, è necessario garantire agli Stati membri un adeguato periodo di tempo per adattare i corrispondenti formulari. Per motivi di certezza del diritto e di chiarezza, è opportuno sostituire il regolamento (UE) n. 171/2013.

- Il regolamento (CE) n. 715/2007 fissa requisiti tecnici (2) comuni per l'omologazione di veicoli a motore e parti di ricambio riguardo alle loro emissioni e fissa norme sulla conformità in servizio, sulla durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento, sui sistemi diagnostici di bordo (OBD), sulla misurazione del consumo di carburante e sull'accessibilità delle informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo.
- Il regolamento (CE) n. 692/2008 fissa le disposizioni amministrative per il controllo della conformità dei veicoli per quanto riguarda le emissioni di CO2 e i requisiti per la misurazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante di tali veicoli.
- Il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri e il regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione (6) stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove.
- Al fine di tenere conto dei risparmi di CO2 realizzati attraverso l'uso di tecnologie innovative per il calcolo dell'obiettivo di emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> di un produttore, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 443/2009, e al fine di garantire un efficace monitoraggio dei risparmi specifici per i singoli veicoli, i veicoli equipaggiati con innovazioni ecocompatibili dovrebbero essere certificati nel quadro dell'omologazione di un veicolo e i risparmi totali dovrebbero essere inseriti nel certificato di conformità.

<sup>(1)</sup> GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1. (3) GU L 55 del 27.2.2013, pag 9. (4) GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19.

(6) A tale scopo, è necessario fornire alle autorità di omologazione i dati pertinenti per certificare i veicoli attrezzati con innovazioni ecocompatibili e integrare i risparmi di CO<sub>2</sub> dovuti alle innovazioni ecocompatibili nelle informazioni rappresentative di un tipo, di una variante e di una versione specifici di un veicolo.

IT

- (7) Occorre quindi modificare i modelli dei documenti pertinenti utilizzati nella procedura di omologazione.
- (8) Il regolamento (CE) n. 715/2007 e il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (¹) hanno introdotto nuovi requisiti relativi alle informazioni sui test per le emissioni inquinanti. Le informazioni necessarie vanno pertanto incorporate nel sistema istituito dalla direttiva 2007/46/CE.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2007/46/CE e il regolamento (CE) n. 692/2008.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

- 1. Gli allegati I e IX della direttiva 2007/46/CE sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.
- 2. L'allegato VIII della direttiva 2007/46/CE è sostituito dal testo contenuto nell'allegato II del presente regolamento.

### Articolo 2

Gli allegati I e XII del regolamento (CE) n. 692/2008 sono modificati conformemente all'allegato III del presente regolamento.

#### Articolo 3

Il regolamento (UE) n. 171/2013 è abrogato.

#### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2013

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1.

#### ALLEGATO I

- Gli allegati I e IX della direttiva 2007/46/CE sono così modificati:
- 1) L'allegato I è così modificato:
  - a) Sono inserite le seguenti voci: 3.5.6, 3.5.6.1, 3.5.6.2 e 3.5.6.3:
    - «3.5.6. Veicolo attrezzato con un'innovazione ecocompatibile ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) e del regolamento di esecuzione(UE) n. 725/2011 della Commissione (\*\*): sì/no (¹)
    - 3.5.6.1. Tipo/variante/versione del veicolo di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 (se del caso): ......
    - 3.5.6.2. Esistenza di interazioni tra diverse innovazioni ecocompatibili: sì/no (¹)
    - 3.5.6.3. Dati sulle emissioni relative all'utilizzo di innovazioni ecocompatibili (riprodurre la tabella per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova) (<sup>w1</sup>)

Decisione di approvazione dell'innovazione ecocompatibile ( <sup>w2</sup> )	Codice dell'innovazione ecocompatibile ( <sup>w3</sup> )	1. Emissioni di CO <sub>2</sub> del veicolo di riferimento (g/km)	2. Emissioni di CO <sub>2</sub> del veicolo con innovazione ecocompatibile (g/km)	3. Emissioni di CO <sub>2</sub> del veicolo di riferimento nel ciclo di prova di tipo 1 ( <sup>w4</sup> )	4. Emissioni di CO <sub>2</sub> del veicolo con innovazione ecocompatibile nel ciclo di prova di tipo 1 (= 3.5.1.3)	5. Tasso di utilizzazione (UF), vale a dire proporzione di tempo di utilizzazione delle tecnologie in condizioni normali di funzionamento	Riduzione delle emissioni di $CO_2$ [ $(1-2)-(3-4)$ ]*5
xxxx/201x							
Totale delle riduzioni di emissioni di CO <sub>2</sub> (g/km) ( <sup>w5</sup> )							

<sup>(\*)</sup> GU L 140 del 5.6.2009, pag 1.

- b) Sono aggiunte le seguenti note esplicative:
  - «(w) Innovazioni ecocompatibili.
  - (w1) Ingrandire la tabella se necessario, utilizzando una linea aggiuntiva per ogni innovazione ecocompatibile.
  - (w2) Numero della decisione della Commissione che approva l'innovazione ecocompatibile.
  - (w³) Attribuito nella decisione della Commissione che approva l'innovazione ecocompatibile.
  - (w4) Previo accordo dell'autorità di omologazione, se viene utilizzata una metodologia di modellizzazione invece del ciclo di prova di tipo 1, questo valore è quello fornito dalla metodologia di modellizzazione.
  - (w5) Somma delle riduzioni delle emissioni di CO2 di ogni singola innovazione ecocompatibile.»;
- 2) L'allegato IX è così modificato:
  - a) Le seguenti voci 3, 3.1 e 3.2 sono inserite nella voce 49 della parte I, pagina 2 Veicoli appartenenti alla categoria M<sub>1</sub> (veicoli completi e completati) del modello di certificato di conformità CE:
    - «3. Veicolo attrezzato con innovazione/i ecocompatibile/i: sì/no (¹)
    - 3.1. Codice generale della/e innovazione/i ecocompatibile/i (P1):
    - 3.2. Totale delle riduzioni di emissioni di CO<sub>2</sub> dovute alla/e innovazione/i ecocompatibile/i (P²) (riprodurre per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova): ......»;

<sup>(\*\*)</sup> GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19. »;

- b) Nelle «Note esplicative relative all'allegato IX» sono aggiunte le seguenti note esplicative:
  - «(P) Innovazioni ecocompatibili.
  - (p¹) Il codice generale della/e innovazione/i ecocompatibile/i si compone dei seguenti elementi separati tra loro da uno spazio:
    - codice dell'autorità di omologazione di cui all'allegato VII,
    - codice individuale di ciascuna innovazione ecocompatibile di cui è attrezzato il veicolo, indicata nell'ordine cronologico delle decisioni di approvazione della Commissione.
      - (Ad esempio il codice generale di tre innovazioni ecocompatibili approvate cronologicamente come 10, 15 e 16 e installate in un veicolo certificato dall'autorità di omologazione tedesca sarà: "e1 10 15 16".)
  - (P2) Somma delle riduzioni delle emissioni di CO2 di ogni singola innovazione ecocompatibile.»

#### ALLEGATO II

#### «ALLEGATO VIII

#### RISULTATI DELLE PROVE

(Da compilare a cura dell'autorità di omologazione e da allegare alla scheda di omologazione CE)

Per ogni caso, l'informazione deve precisare a quale variante o versione si riferisce. Non è ammesso più di un risultato per versione. Tuttavia, per una versione è ammessa una combinazione di più risultati indicante il caso peggiore. In que-st'ultimo caso, una nota deve indicare che per le voci contrassegnate da (\*) sono forniti solo i risultati relativi al caso peggiore.

1. Risultati delle prove sul livello sonoro

Numero dell'atto normativo di base e del più recente atto normativo di modifica applicabile all'omologazione. Quando un atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:

Variante/Versione:	 	
In marcia [dB(A)/E]:	 	
Da fermo [dB(A)/E]:	 	
a (giri/min <sup>-1</sup> ):	 	

- 2. Risultati delle prove sulle emissioni di gas di scarico
- 2.1. Emissioni dei veicoli a motore sottoposti a prova nel quadro della procedura di prova per i veicoli leggeri Indicare il più recente atto normativo di modifica applicabile all'omologazione. Quando l'atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:

Carburante/i (a) (gasolio, benzina, GPL, GN, bicarburante: benzina/GN, GPL, policarburante: benzina/etanolo, GN/H2GN...)

2.1.1. Prova di tipo 1 (b) (c) (emissioni del veicolo durante il ciclo di prova dopo un avviamento a freddo)

Variante/Versione:	 	
CO (mg/km)	 	
THC (mg/km)	 	
NMHC (mg/km)	 	
NO <sub>x</sub> (mg/km)	 	
THC + NO <sub>x</sub> (mg/km)	 	
Massa di particolato (PM) (mg/km)	 	
Numero di particelle (P) (#/km) ( <sup>1</sup> )	 	

2.1.2. Prova di tipo 2 (b) (c) (dati sulle emissioni da utilizzare in sede di omologazione a fini di controllo tecnico)

Tipo 2, prova a regime minimo inferiore:

Variante/Versione:	 	
CO ( % vol.)	 	

ΙT

Regime del motore (giri/min <sup>-1</sup> )						
Temperatura dell'olio motore (°C)						
Tipo 2, prova a regime	minimo accelerato:					
Variante/Versione:						
CO ( % vol.)						
Valore Lambda						
Regime del motore (giri/min <sup>-1</sup> )						
Temperatura dell'olio motore (°C)						
2.1.3. Prova di tipo 3 (emissioni di gas dal basamento):						
— Valori:						
Variante/Versione:						
CO						
THC						
NMHC						
NO <sub>x</sub>						
THC + NO <sub>x</sub>						
Massa di particolato (PM)						
Numero di particelle (P) (¹)						
2.1.6. Prova di tipo 6 (emissioni medie a bassa temperatura ambiente):						
Variante/Versione:						
CO (g/km)						
THC (g/km)						

2.1.7. OBD: sì/no (2
----------------------

2.2. Emissioni provenienti da motori sottoposti a prova nel quadro della procedura di prova per i veicoli pesanti.

Indicare il più recente atto normativo di modifica applicabile all'omologazione. Quando l'atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:...

Carburante(i) (a) ...... (gasolio, benzina, GPL, GN, etanolo...)

2.2.1.	Risultati	della	prova	ESC	(1)	(e)	(f)	į
--------	-----------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	---

	( ) ( ) ( )					
Variante/Versione:						
CO (mg/kWh)						
THC (mg/kWh)						
NO <sub>x</sub> (mg/kWh)						
NH <sub>3</sub> (ppm) ( <sup>1</sup> )						
Massa di particolato (mg/kWh)						
Numero di particelle (#/kWh) (¹)						
2.2.2. Risultati della prova I	ELR (¹)					
Variante/Versione:						
Valore dei fumi:m <sup>-1</sup>						
2.2.3. Risultati della prova I	TTC (°) ( <sup>f</sup> )					
Variante/Versione:						
CO (mg/kWh)						
THC (mg/kWh)						
NMHC (mg/kWh) (¹)						
CH <sub>4</sub> (mg/kWh) ( <sup>1</sup> )						
NO <sub>x</sub> (mg/kWh)						
NH <sub>3</sub> (ppm) ( <sup>1</sup> )						
Massa di particolato (mg/kWh)						
Numero di particelle (#/kWh) (¹)						
2.2.4. Prova al minimo (¹)						
Variante/Versione:						
CO ( % vol.)						
Valore Lambda (¹)						
Regime del motore (giri/min <sup>-1</sup> )						
Temperatura dell'olio motore (°C)						

### 2.3. Fumi dei motori Diesel

Indicare il più recente atto normativo di modifica applicabile all'omologazione. Quando l'atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:

2.3.1.	Risultati	della	prova	in	acce	lerazione	libera
--------	-----------	-------	-------	----	------	-----------	--------

IT

Variante/Versione:	 	
Valore corretto del coefficiente di assorbi- mento (m <sup>-1</sup> )	 	
Regime minimo normale	 	
Regime massimo	 	
Temperatura dell'olio (minimo/massimo)	 	

3. Risultati delle prove di emissione di CO<sub>2</sub>, di consumo di carburante/energia elettrica e di autonomia elettrica Numero dell'atto normativo di base e dell'atto normativo di modifica più recente applicabile all'omologazione:

3.1. Veicoli con motore a combustione interna, compresi i veicoli elettrici ibridi non a ricarica esterna (NOVC) (¹) (d)

Variante/Versione:	 	
Emissioni massiche di CO <sub>2</sub> (ciclo urbano) (g/km)	 	
Emissioni massiche di CO <sub>2</sub> (ciclo extra urbano) (g/km)	 	
Emissioni massiche di CO <sub>2</sub> (ciclo misto) (g/km)	 	
Consumo di carburante (ciclo urbano) (l/100 km) (g)	 	
Consumo di carburante (ciclo extra urbano) (l/100 km) ( <sup>g</sup> )	 	
Consumo di carburante (ciclo misto) (l/100 km) (8)	 	

## 3.2. Veicoli elettrici ibridi a ricarica esterna (OVC) (1)

Variante/Versione:	 	
Emissioni massiche di CO <sub>2</sub> (condizione A, ciclo misto) (g/km)	 	
Emissioni massiche di CO <sub>2</sub> (condizione B, ciclo misto) (g/km)	 	
Emissioni massiche di CO <sub>2</sub> (ponderate, ciclo misto) (g/km)	 	
Consumo di carburante (condizione A, ciclo misto) (l/100 km)(g)	 	
Consumo di carburante (condizione B, ciclo misto) (l/100 km) (g)	 	
Consumo di carburante (ponderato, ciclo misto) (l/100 km) ( <sup>g</sup> )	 	
Consumo di energia elettrica (condizione A, ciclo misto) (Wh/km)	 	
Consumo di energia elettrica (condizione B, ciclo misto) (Wh/km)	 	
Consumo di energia elettrica (ponderato e ciclo misto) (Wh/km)	 	
Autonomia in modalità «puro elettrico» (km)	 	

### 3.3. Veicoli esclusivamente elettrici (¹)

Variante/Versione:	 	
Consumo di energia elettrica (Wh/km)	 	
Autonomia (km)	 	

### 3.4. Veicoli a idrogeno con pile a combustibile (1)

Variante/Versione:	 	
Consumo di carburante (kg/100 km)	 	

4. Risultati delle prove sui veicoli attrezzati con innovazione/i ecocompatibile/i (h1) (h2) (h3)

Variante/Versione...

Decisione di approvazione dell'innovazione ecocompatibi- le (h4)	Codice dell'in- novazione ecocompatibi- le (h5)	1. Emissioni di CO <sub>2</sub> del veicolo di riferimento (g/km)	2. Emissioni di CO <sub>2</sub> del veicolo con innovazione ecocompatibile (g/km)	3. Emissioni di CO <sub>2</sub> del veicolo di riferimento nel ciclo di prova di tipo 1 (h6)	4. Emissioni di CO <sub>2</sub> del veicolo con innovazione ecocompatibile nel ciclo di prova di tipo 1 (= 3.5.1.3)	5. Tasso di uti- lizzazione (UF), vale a dire pro- porzione di tempo di utiliz- zazione delle tecnologie in condizioni normali di funzionamento	Riduzione delle emissioni di $CO_2$ [ $(1-2)-(3-4)$ ]*5
xxxx/201x							
Totale delle riduz							

4.1. Codice generale della/e innovazione/i ecocompatibile/į (h8)

Note esplicative

(1) Se applicabile.

- (2) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (4) Indicare le eventuali restrizioni applicabili relative al carburante (per esempio nel caso dei gas naturali la gamma L o la gamma H).
- (b) Per i veicoli bicarburante, la tabella deve essere riprodotta per ciascun carburante.
- (°) Per i veicoli policarburante, quando la prova deve essere realizzata con i due carburanti, conformemente allo schema I.2.4 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 692/2008, e per i veicoli che funzionano a GPL o a GN/biometano, siano essi bicarburante o monocarburante, la tabella deve essere riprodotta per i vari gas di riferimento utilizzati nella prova e una tabella supplementare deve presentare i peggiori risultati ottenuti. Se del caso, conformemente alle parti 1.1.2.4 e 1.1.2.5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 692/2008, si deve indicare se i risultati sono misurati o calcolati.
- (d) Riprodurre la tabella per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova.
- (e) Per euro VI, ESC s'intende come WHSC e ETC come WHTC.
- (f) Per euro VI, se i motori a GNC e GPL sono sottoposti a prova con diversi carburanti di riferimento, la tabella deve essere riprodotta per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova.
- (8) L'unità «Î/100 km» è sostituita da «m³/100 km» per i veicoli a GN e a H2GN e con «kg/100 km» per i veicoli a idrogeno.
- (h) Innovazioni ecocompatibili.
- (ĥi) Riprodurre la tabella per ciascuna variante/versione.
- (h2) Riprodurre la tabella per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova.
- (h3) Ingrandire la tabella se necessario, utilizzando una linea aggiuntiva per ogni innovazione ecocompatibile.
- (h4) Numero della decisione della Commissione che approva l'innovazione ecocompatibile.
- (h5) Attribuito dalla decisione della Commissione che approva l'innovazione ecocompatibile.
- (h6) Se viene utilizzata una metodologia di modellizzazione invece del ciclo di prova di tipo 1, questo valore è quello fornito dalla metodologia di modellizzazione.
- (h7) Somma delle riduzioni delle emissioni di CO<sub>2</sub> di ogni singola innovazione ecocompatibile.
- (h8) Il codice generale della/e innovazione/i ecocompatibile/i si compone dei seguenti elementi separati tra loro da uno spazio:
  - codice dell'autorità di omologazione di cui all'allegato VII,
  - codice individuale di ciascuna innovazione ecocompatibile di cui è attrezzato il veicolo, indicata nell'ordine cronologico delle decisioni di approvazione della Commissione.
    - (Ad esempio il codice generale di tre innovazioni ecocompatibili approvate cronologicamente come 10, 15 e 16 e installate in un veicolo certificato dall'autorità di omologazione tedesca sarà: "e1 10 15 16".)».

#### ALLEGATO III

Gli allegati I e XII del regolamento (CE) n. 692/2008 sono così modificati:

(1) L'allegato I è così modificato:

ΙT

- a) Sono inseriti i seguenti punti 4.3.5, 4.3.5.1 e 4.3.5.2:
  - «4.3.5. Veicolo attrezzato con innovazioni ecocompatibili
  - 4.3.5.1. Nel caso di un tipo di veicolo attrezzato con una o più innovazioni ecocompatibili, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) e del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione (\*\*), la conformità della produzione è dimostrata per quanto riguarda le innovazioni ecocompatibili realizzando le prove previste dalla o dalle decisioni della Commissione che approvano la o le innovazioni ecocompatibili in questione.
  - 4.3.5.2. Sono applicabili i punti 4.3.1, 4.3.2 e 4.3.4.

```
(*) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.
```

- (\*\*) GU L 194 del 26.7.2011, pag 19.»;
- b) Nell'appendice 3 sono inseriti i seguenti punti 3.5.6, 3.5.6.1, 3.5.6.2 e 3.5.6.3:
  - «3.5.6. Veicolo attrezzato con un'innovazione ecocompatibile ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011: sì/no (\*)
  - 3.5.6.1. Tipo/variante/versione del veicolo di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 (\*\*):
  - 3.5.6.2. Esistenza di interazioni tra diverse innovazioni ecocompatibili: sì/no (\*)
  - 3.5.6.3. Dati sulle emissioni relative all'utilizzo di innovazioni ecocompatibili (\*\*\*) (\*\*\*\*)

Decisione di approvazione dell'innovazione ecocompatibile (¹)	Codice dell'innovazione ecocompatibile (²)	1. Emissioni di CO <sub>2</sub> del veicolo di riferimento (g/km)	2. Emissioni di CO <sub>2</sub> del veicolo con innovazione ecocompatibile (g/km)	3. Emissioni di CO <sub>2</sub> del veicolo di riferimento nel ciclo di prova di tipo 1 ( <sup>3</sup> )	4. Emissioni di CO <sub>2</sub> del veicolo con innovazione ecocompatibile nel ciclo di prova di tipo 1 (= 3.5.1.3)	5. Tasso di utilizzazione (UF), vale a dire proporzione di tempo di utilizzazione delle tecnologie in condizioni normali di funzionamento	Riduzione delle emissioni di $CO_2$ $((1-2)-(3-4))^*5$
xxxx/201x (1)							
		Totale delle riduzioni di emissioni di CO <sub>2</sub> (g/km) ( <sup>4</sup> )					

<sup>(1)</sup> Numero della decisione della Commissione che approva l'innovazione ecocompatibile.

<sup>(2)</sup> Attribuito dalla decisione della Commissione che approva l'innovazione ecocompatibile

<sup>3)</sup> Previo accordo dell'autorità di omologazione, se viene utilizzata una metodologia di modellizzazione invece del ciclo di prova di tipo 1, questo valore è quello fornito dalla metodologia di modellizzazione.

<sup>(4)</sup> Somma delle riduzioni di emissioni di ogni singola innovazione ecocompatibile.

<sup>(\*)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.

<sup>(\*\*)</sup> Se applicabile.

<sup>(\*\*\*)</sup> Riprodurre la tabella per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova.

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> Ingrandire la tabella se necessario, utilizzando una linea aggiuntiva per ogni innovazione ecocompatibile.»;

c) L'addendum all'appendice 4 è così modificato:

IT

i) Al punto 2.1, la tabella corrispondente alla prova di tipo 6 è sostituita dalla seguente:

«Tipo 6	CO (g/km)	THC (g/km)
Valore misurato»;		

- ii) Il punto 2.1.1 è sostituito dal seguente:
  - «2.1.1. Per i veicoli bicarburante, la tabella corrispondente al tipo 1 deve essere riprodotta per ciascun carburante. Per i veicoli policarburante, quando la prova di tipo 1 deve essere realizzata con i due carburanti, conformemente allo schema I.2.4. dell'allegato I del regolamento (CE) n. 692/2008, e per i veicoli che funzionano a GPL o a GN/biometano, siano essi bicarburante o monocarburante, la tabella deve essere riprodotta per i vari gas di riferimento utilizzati nella prova e una tabella supplementare deve presentare i peggiori risultati ottenuti. Se del caso, conformemente alle parti 1.1.2.4 e 1.1.2.5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 692/2008, si deve indicare se i risultati sono misurati o calcolati.»;
- iii) Sono inseriti i seguenti punti 2.6 e 2.6.1:
  - «2.6. Risultati della prova delle innovazioni ecocompatibili (\*) (\*\*)

Decisione di approvazione dell'innovazione ecocompatibile ( <sup>1</sup> )		1. Emissioni di CO <sub>2</sub> del veicolo di riferimento (g/km)	2. Emissioni di CO <sub>2</sub> del veicolo con innovazione ecocompatibile (g/km)	3. Emissioni di CO <sub>2</sub> del veicolo di riferimento nel ciclo di prova di tipo 1 (³)	4. Emissioni di CO <sub>2</sub> del veicolo con innovazione ecocompatibile nel ciclo di prova di tipo 1 (= 3.5.1.3)	5. Tasso di utiliz- zazione (UF), vale a dire proporzione di tempo di utilizza- zione delle tecnolo- gie in condizioni normali di funzio- namento	Riduzione delle
xxxx/201x							
	Totale delle riduzioni di emissioni di CO. (a/km) (4)						

Totale delle riduzioni di emissioni di CO<sub>2</sub> (g/km) (4)

2.6.1.	Codice	generale del	la/e	innovazione/	i ecocom	batibile/i	(***	):	
--------	--------	--------------	------	--------------	----------	------------	------	----	--

- codice dell'autorità di omologazione di cui all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE,
- codice individuale di ciascuna innovazione ecocompatibile di cui è attrezzato il veicolo, indicata nell'ordine cronologico delle decisioni di approvazione della Commissione. (Ad esempio il codice generale di tre innovazioni ecocompatibili approvate cronologicamente come 10, 15 e 16 e installate in un veicolo certificato dall'autorità di omologazione tedesca sarà: "e1 10 15 16")».
- 2) Nell'allegato XII sono aggiunti i seguenti punti 4, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4:
  - «4. OMOLOGAZIONE DI VEICOLI CON INNOVAZIONI ECOCOMPATIBILI
  - 4.1. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, un costruttore che intenda beneficiare di una riduzione delle proprie emissioni specifiche medie di CO2, grazie al risparmio di CO2 ottenuto con una o più innovazioni ecocompatibili applicate su un veicolo, richiede a un'autorità di omologazione il rilascio di una scheda di omologazione CE del veicolo su cui è stata applicata l'innovazione ecocompatibile.
  - 4.2. Le riduzioni delle emissioni di CO2 del veicolo su cui è stata applicata un'innovazione ecocompatibile sono determinate, ai fini dell'omologazione, utilizzando la procedura e il metodo di prova precisati nella decisione della Commissione che approva l'innovazione ecocompatibile, conformemente all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

<sup>(1)</sup> Numero della decisione della Commissione che approva l'innovazione ecocompatibile.

<sup>(2)</sup> Attribuito dalla decisione della Commissione che approva l'innovazione ecocompatibile.

Se viene utilizzata una metodologia di modellizzazione invece del ciclo di prova di tipo 1, questo valore è quello fornito dalla metodologia di modellizzazione.

<sup>(4)</sup> Somma delle riduzioni di emissioni di ogni singola innovazione ecocompatibile.

<sup>(\*)</sup> Somma delle riduzioni di emissioni di ogni singola innovazione ecocompatibile.

<sup>(\*\*)</sup> Ingrandire la tabella se necessario, utilizzando una linea aggiuntiva per ogni innovazione ecocompatibile.

<sup>(\*\*\*)</sup> Il codice generale della/e innovazione/i ecocompatibile/i si compone dei seguenti elementi separati tra loro da uno spazio:

- 4.3. La realizzazione delle prove necessarie al fine di determinare le riduzioni delle emissioni di  ${\rm CO}_2$  ottenute con le innovazioni ecocompatibili deve intendersi fatta salva la dimostrazione della conformità delle innovazioni ecocompatibili alle prescrizioni tecniche indicate nella direttiva  $2007/46/{\rm CE}$ , se del caso.
- 4.4. L'omologazione non è concessa se il veicolo con l'innovazione ecocompatibile non presenta una riduzione delle emissioni di almeno  $1~g~CO_2/km$  rispetto al veicolo di riferimento di cui all'articolo 5~ del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.»